



## STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
www.avvocatoleone.com – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06722380828

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per il Sig. A [REDACTED] P [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 00917794561 fax n. 0917722955) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B; [raimonda.riolo@pec.it](mailto:raimonda.riolo@pec.it), tel 00917794561 fax n. 0917722955 ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa** nella persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti psico-fisici**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;

NEI CONFRONTI

-dei soggetti che verranno individuati dall'Amministrazione resistente in esito dell'istanza di accesso agli atti a tal uopo inoltrata da questa difesa in data 10 dicembre 2019; la graduatoria dei vincitori del concorso indica esclusivamente il nome e il cognome dei soggetti ivi indicati e non consente al ricorrente di conoscere autonomamente le ulteriori generalità (indirizzo di residenza) strumentali per procedere alla notifica del ricorso;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

-del provvedimento di inidoneità, n. 376895/2-11 di prot., adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 11 ottobre 2019, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale *«per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»* recante la seguente motivazione *«ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: [REDACTED]*

*[REDACTED]*  
*[REDACTED]*;

- dell'articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale *«per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»* che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che *«il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali»;*

-della nota recante le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso *«per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»* pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alle procedure concorsuali;

- del bando con cui è stato indetto il concorso *«per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»;*

-del decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso gravato, adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 29 novembre 2019 e pubblicato il successivo 2 di dicembre nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;

- della graduatoria di merito del concorso riguardante i posti di cui all'articolo 1, lettera b, del bando di concorso, adottata il 29 novembre 2019 e pubblicata sulla pagina web del concorso lo scorso 2 dicembre 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Si premette in

#### FATTO

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale Concorsi ed Esami n. 23 dello scorso 22 marzo, è stata indetta una procedura concorsuale per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, poi aumentati di 149 unità con apposito provvedimento a tal uopo emanato in data 26 luglio 2019. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, i posti a concorso sono stati così ripartiti:

*«a. 2.529 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;*

*b. 1.139 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;*

*c. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.».*

La selezione ha previsto l'espletamento delle seguenti prove:

1. prova scritta di selezione;
2. prove di efficienza fisica;
3. accertamenti psico-fisici per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
4. accertamenti attitudinali;
5. accertamenti della conoscenza della lingua straniera nella prova facoltativa;

## 6. valutazione dei titoli.

L'odierno ricorrente ha partecipato alla selezione adesso impugnata concorrendo per i posti di cui al citato articolo 1, lettera b) ed ha brillantemente superato i primi due *step* concorsuali.

Segnatamente, il sig. P. [REDACTED] ha proficuamente sostenuto la prova scritta di selezione e le prove di efficienza fisica.

Il ricorrente è stato, pertanto, ammesso a sostenere gli accertamenti psico-fisici del concorso, consistenti nella sottoposizione dei candidati a diverse visite mediche ed analisi cliniche volte ad appurare la compatibilità dei valori fisiologici e del quadro clinico complessivo degli stessi alle previsioni normative in tema di accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Gli accertamenti di cui si discorre sono stati individuati all'articolo 10 del bando che, oltre a richiedere ai candidati la produzione di una copiosa documentazione sanitaria attestante la "normalità" del quadro fisiologico, in linea con quanto stabilito dalla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014, ha individuato i seguenti settori di indagine: «psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2».

La *lex specialis* ha, poi, demandato le specifiche modalità di svolgimento delle procedure per gli accertamenti psico-fisici del concorso alle norme tecniche per lo svolgimento delle verifiche *de quo*, adottate dal Centro di Selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione.

Tale ultimo provvedimento, in particolare, ha specificato le tecniche di espletamento degli accertamenti sanitari nonché le modalità di attribuzione dei relativi esiti (c.d. coefficienti) delle verifiche.

Per quanto d'interesse, per la valutazione del cosiddetto apparato "psiche" (PS), la direttiva ha previsto l'utilizzo dei seguenti strumenti di indagine:«

**-psichiatria:**

- *batteria testologica;*
- *anamnesi;*
- *visita/colloquio clinico;*
- *approfondimento testologico (eventuale, su valutazione dello specialista)».*

La normativa richiamata, da ultimo, ha precisato che ai fini di una positiva valutazione del suddetto apparato PS il coefficiente assegnato doveva essere pari a 1.

Tanto premesso, lo scorso 10 di ottobre il ricorrente si è sottoposto agli accertamenti in parola.

La specifica indagine inerente al profilo psichico del ricorrente è consistita nella somministrazione del test psicologico MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) e in un colloquio espletato con l'Ufficiale psichiatra.

La Commissione di concorso non ha, dunque, ritenuto necessario porre in essere alcuna delle ulteriori verifiche indicate dalle norme tecniche per l'accertamento dell'idoneità psichica.

La diagnosi della commissione è stata del tutto inaspettata: pur valutato compatibile al ruolo in tutti i settori di indagine previsti dalla normativa di riferimento, il candidato è stato ritenuto "non idoneo" sulla scorta delle seguenti considerazioni «~~Il profilo~~

~~.....~~  
~~.....~~

*DA PRESTAZIONE NON CONTENUTA».*

In esito a tale valutazione, pertanto, il ricorrente è stato escluso dal prosieguo dell'iter selettivo.

Di conseguenza il Sig. P~~.....~~, preoccupato per la diagnosi formulata in sede concorsuale, ha deciso di sottoporsi ad ulteriori esami psicodiagnostici presso le strutture mediche del Servizio Sanitario Nazionale.

Orbene, l'esito delle ulteriori indagini psicologiche ha confutato le risultanze concorsuali rendendo manifesta l'illegittimità del provvedimento di esclusione che, quindi, merita di essere censurato.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti motivi di

#### DIRITTO

I. FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014- FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 2 DELL'ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014-VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA *LEX SPECIALIS* –VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE DEL CONCORSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ PSICOFISICA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90- DIFETTO DI MOTIVAZIONE– DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST..

La Commissione sanitaria del concorso ha sottoposto il ricorrente ad un accertamento dell'idoneità psichiatrica del tutto superficiale e conseguentemente ha adottato l'erroneo quanto illegittimo provvedimento di esclusione odiernamente gravato.

Invero, secondo quanto previsto dalle norme tecniche del concorso, la resistente, al fine di addivenire ad una “precisa” valutazione psichica dei concorrenti, avrebbe potuto avvalersi dei seguenti strumenti di indagine:

« psichiatria:

- *batteria testologica;*
- *anamnesi;*
- *visita/colloquio clinico;*
- *approfondimento testologico (eventuale, su valutazione dello specialista).»*

Ciononostante, come precisato in narrativa, la valutazione psichiatrica del Sig. P. [redacted] si è fondata esclusivamente sull'esito del test somministratogli (MMPI-2) e di un colloquio clinico.

In altre parole, la Commissione di Concorso che, in linea con le citate prescrizioni concorsuali, avrebbe potuto avvalersi di ulteriori mezzi di analisi e verifica del concorrente prima di adottare un gravoso provvedimento di inidoneità, così operando, è

giunta alla formulazione di una diagnosi che, come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo dell'atto, è erronea.

Secondo l'impugnata diagnosi concorsuale il Sig. P. [REDACTED] sarebbe affetto da « [REDACTED] [REDACTED] », disturbo che, secondo le asserzioni dell'avversaria, comporterebbe l'attribuzione del [REDACTED]

Orbene, ai sensi del D.M. Difesa 4 giugno 2014 e, precisamente, del punto 2 dell'allegata direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità, è prevista l'attribuzione del coefficiente negativo pari a 2 nel caso in cui siano riscontrabili *«Elementi che costituiscono un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. "in atto: note di...; elementi di..."»*.

Tale previsione, dunque, subordina la possibilità per le Commissioni concorsuali di assegnare un coefficiente di inidoneità alla sussistenza di elementi patologici che devono essere circostanziati.

Nel rispetto delle regole concorsuali, dunque, la resistente avrebbe dovuto procedere ad un esame psicologico particolarmente accurato ed esternare, in maniera specifica e circostanziata, le ragioni che l'avevano indotta ad escludere il ricorrente in presenza di un disturbo che la stessa normativa definisce di lieve entità.

Così non è stato.

Invero, come già rammentato in punto di fatto, il Sig. P. [REDACTED] dopo essere stato sottoposto ad un esame psicologico tanto sbrigativo quanto superficiale, è stato escluso per mezzo di un provvedimento che si limita a diagnosticare, laconicamente, la presenza di « [REDACTED] [REDACTED] » e che, a ben vedere, non fa alcun riferimento ad alcuna possibile disfunzionalità psichiatrica!

Il difetto di motivazione che inficia il provvedimento di esclusione è lampante.

Ed ancora, la fallacia dell'istruttoria concorsuale posta in essere dalla resistente è resa evidente palese dalla certificazione medica rilasciata al ricorrente da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale specializzata in psicologia.

Va infatti rammentato che, nei giorni successivi all'esclusione, il ricorrente si è sottoposto ad ulteriori visite di tipo psicologico e psicologiche e alla somministrazione di test mirati a valutare la presenza di ansia e depressione patologica ed, in esito a tali ulteriori verifiche specialistiche, è risultato in possesso di un perfetto equilibrio psicologico.

Segnatamente, in data 5 novembre 2019, a seguito di approfonditi esami psicologici, il Dottor Antonio Petrone, Dirigente Responsabile Psicologo presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Foggia, **ha nettamente escluso la sussistenza in capo al ricorrente di**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Smentendo in *toto* la diagnosi effettuata dalla Commissione di concorso lo specialista psicologo interpellato dal ricorrente ha, pertanto, escluso la sussistenza di qualsivoglia disturbo psicologico connesso alla gestione dell'ansia.

Gli apprezzamenti espressi in sede di visita specialistica non lasciano spazio a dubbi interpretativi e rendono innegabile l'errore in cui è incorsa la resistente nell'escludere il Sig. [REDACTED] dal prosieguo dell'iter concorsuale.

Donde l'illegittimità della valutazione effettuata risulta chiaramente censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle figure sintomatiche sopra richiamate e per violazione dei principi regolanti la materia.

Occorre precisare, da ultimo, che questa difesa è perfettamente conscia dell'ampia discrezionalità che caratterizza il giudizio della Commissione medica, tuttavia, il consolidato orientamento di Codesto Ecc.mo Giudice afferma che *«se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, come quelle in esame, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica-amministrativa, è altresì vero che, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto e illogicità»* (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I *quater* sent. n. 3807 del 21 marzo 2019).

Sulla scorta di tali osservazioni, in diversi casi perfettamente analoghi al presente, Codesta Ecc.ma Sezione ha «*Ritenuto necessario, anche alla luce della documentazione depositata dal ricorrente, disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se parte ricorrente riportasse effettivamente “-OMISSIS-”*» (*ex multis*, T.A.R. Lazio Sez. I bis, ord. caut. n. 8260 del 25 giugno 2019).

E ancora, è stato precisato in materia che la legittimità di un giudizio non si sottrae al sindacato di legittimità nel caso di manifesta illogicità.

Il provvedimento impugnato appare, dunque, non adeguatamente motivato e risulta al contempo illogico e irrazionale, alla luce di quanto sinora dimostrato.

Tanto premesso l'esclusione oggi gravata si appalesa meritevole di essere censurata in quanto illegittima e discriminatoria.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, all'esito della visita specialistica psicologica effettuate successivamente all'esclusione concorsuale ha dimostrato di non essere affetto da alcun tipo di disturbo psicologico e quindi di possedere un profilo sanitario perfettamente compatibile ai fini del rilascio dell'idoneità militare con il D.M. Difesa del 4 giugno 2014.

Tuttavia qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a. Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la in parola verifica venga espletata da parte ricorrente in una tempistica compatibile con lo svolgimento del corso formativo che verrà avviato nel mese di gennaio p.v.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per il ricorrente in quanto, perderebbe ogni possibilità di essere ammesso ad espletare l'ultima prova concorsuale, quella attitudinale, in una tempistica compatibile con quella di avvio del citato corso formativo e potenzialmente, di essere nominato vincitore.

#### SULLA DOMANDA CAUTELARE

**Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris* che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.**

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* è sufficiente evidenziare che la procedura concorsuale è stata recentemente definita dall'Amministrazione resistente lo scorso 2 di dicembre, data in cui è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie di merito del concorso e che il successivo corso formativo verrà avviato entro il prossimo mese di gennaio 2020.

E' di tutta evidenza, dunque, l'urgenza che caratterizza il presente ricorso e la necessità di ottenere la sospensione del giudizio di non idoneità del ricorrente al fine di poterlo ammettere alle prove attitudinali in una breve tempistica che gli consenta, in caso di esito positivo, di essere ammesso al corso di formazione suddetto, congiuntamente con gli altri concorrenti, a pochi giorni dal suo avvio.

In subordine, si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre, qualora lo ritenesse necessario, **che la verifica venga espletata da parte ricorrente prima che il corso di formazione possa ritenersi giunto ad una fase avanzata e quindi non oltre il prossimo mese di gennaio 2020.**

In subordine, qualora Codesto Ecc.mo Collegio ritenesse particolarmente gravoso per la P.A. il citato metodo di "riparazione" si chiede che il ricorrente venga ammesso a sostenere le successive fasi della selezione nell'ambito della procedura concorsuale analoga che verrà bandita per la prossima annualità e/o mediante l'indizione di una sessione straordinaria (apposita) d'esame.

Si rammenta, infatti, che il concorso gravato soggiace ad una c.d. indizione annuale.

Del resto, tale ultima possibilità/opportunità è stata individuata dalla stessa resistente come possibile rimedio in casi perfettamente sovrapponibili a quello odiernamente in analisi e ritenuta meritevole di accoglimento da parte di Codesto Ecc.mo Collegio.

In un recente caso sovrapponibile al presente è stato, invero, disposto che il ricorrente venisse ammesso al prosieguo dell'iter concorsuale mediante la predisposizione di *«successive prove concorsuali da sostenere davanti ad una Commissione di Concorso appositamente riconvocata»*, con successiva possibilità per lo stesso di essere inserito ai

«*successivi corsi formativi in sovrannumero*» (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I *bis* ord. n. 2996/2017). Per tutto quanto dedotto,

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

-**in via istruttoria**: qualora ritenuto opportuno e necessario disporre la verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a.;

- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale statuizione, in particolare, disponendo un nuovo esame psichico ovvero ammettendo con riserva il ricorrente alle successive prove attitudinali del concorso;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, con ogni consequenziale statuizione.

Si dichiara che la presente controversia sconta un contributo unificato pari a 325,00 euro.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo-Roma, 10 dicembre 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo